



Città di Castiglione Olona

Provincia di Varese

Ordinanza Area Polizia Locale

N. 56 Reg. Gen. del 04-11-2020

Oggetto: **ISTITUZIONE DIVIETO TEMPORANEO DI TRANSITO IN ORARIO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO**

IL RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE

PREMESSO che nel periodo scolastico, in considerazione dell'elevato numero di studenti, il parcheggio interno antistante la scuola secondaria di 1[^] grado sita in via A. De Gasperi, durante l'entrata e l'uscita degli alunni, è soggetto a rilevanti conflittualità tra autoveicoli in sosta, autoveicoli in transito, autoveicoli in sosta temporanea e pedoni, con il crearsi di situazioni di pericolo per incolumità delle persone;

CONSIDERATO che il Dirigente Scolastico, per ovviare a tali situazioni e garantire l'incolumità degli studenti, per motivi di sicurezza e di viabilità, ha richiesto l'interdizione al traffico veicolare del piazzale interno l'Istituto Comprensivo Cardinal Branda Castiglioni, per la durata del periodo scolastico;

RAVVISATA pertanto la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti in relazione alle esigenze del traffico, avuto riguardo alle caratteristiche strutturali dell'area in questione, anche in considerazione della ristrettezza della carreggiata;

VISTO l'art.5, comma 3, l'art. 7 e 37 del Codice della Strada ed il relativo regolamento di esecuzione;

VISTI l'art. 107 del D.lgs. 18.08.2000 n° 267 Testo Unico in materia di ordinamento degli enti locali;

VISTO l'art. 42 dello statuto del Comune di Castiglione Olona;

VISTO il del Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000

ORDINA

Per i motivi in premessa indicati, che dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 8,00 e dalle ore 13,00 alle ore 13,30 e nei pomeriggi di lunedì e mercoledì dalle ore 14,00 alle ore 14,30 e dalle ore 16,00 alle ore 16,30

per tutti i giorni del calendario scolastico, nessun veicolo potrà accedere da via A. De Gasperi, al piazzale interno **dell'Istituto Comprensivo Cardinal Branda Castiglioni**, per consentire in sicurezza l'ingresso e l'uscita dal plesso scolastico, degli alunni della scuola secondaria di primo grado. Da tale divieto sono esclusi i veicoli condotti da:

- **Personale scolastico;**
- **Mezzi di proprietà dell'Amministrazione Comunale di Castiglione Olona;**
- **Mezzi di Polizia e pronto soccorso;**
- **Mezzi che espongono il contrassegno di parcheggio per disabili.**

DISPONE

- che nei confronti dei trasgressori verranno adottate le sanzioni di legge;
- che il personale dell'ufficio di Polizia Locale e tutto il restante designato all'espletamento dei servizi di polizia stradale, ai sensi degli artt. 11 e 12 del D.L. 30/04/92, n. 285 "Nuovo codice della Strada" e s.m.i., è incaricato dell'applicazione del presente provvedimento.

COMUNICA

Che, ai sensi dell'art. 37, comma 3 del Codice della Strada, contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso gerarchico al Ministero dei trasporti, entro il termine di 60 giorni e con le modalità di cui all'art. 74 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. 16/12/92, n. 495.

Entro il termine di cui al punto precedente può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia.

La presente ordinanza verrà resa nota all'utenza mediante apposizione di idonea segnaletica stradale.

E' FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLA E FARLA OSSERVARE.

Responsabile Area Polizia Locale

Commissario Maurizio Amicarelli

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i